



Promemoria per gli Uffici diocesani IRC

n. 6 – settembre 2025

La formazione in servizio degli insegnanti di IRC

Legge 107/15, art. 1, c. 124: «La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».

CCNL 2019-21, art. 36, c. 4: «La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità».

Oltre alle iniziative organizzate dalle scuole e dalle altre agenzie formative accreditate, gli Insegnanti di religione cattolica (Idr) possono assolvere al dovere di formazione partecipando alle attività promosse dalla propria Diocesi, in base a quanto segue.

Per poter valere ai fini della formazione in servizio gli organizzatori devono essere soggetti qualificati o accreditati dal Ministero: ISSR, Facoltà teologiche, scuole, università, associazioni professionali, ecc. Le Diocesi non sono accreditate e devono associarsi con qualche altro ente per far valere le proprie iniziative. Tali iniziative devono essere certificate dall'ente promotore con il numero di ore frequentate, anche se non c'è ufficialmente un limite minimo per convalidare le attività di formazione.

Le iniziative formative destinate agli Idr (compresi gli insegnanti di classe/sezione incaricati dell'Irc nella scuola dell'infanzia e primaria) possono suddividersi in **tre categorie** (CM 18/02):

- iniziative finanziate dal Ministero, d'intesa con la CEI, per la formazione a livello locale;
- iniziative finanziate dal Ministero, d'intesa con la CEI, per la formazione a livello nazionale;
- iniziative, senza oneri per l'Amministrazione, per la formazione a livello locale e nazionale.

La terza tipologia è quella più diffusa e in essa rientrano i corsi promossi autonomamente dalle singole Diocesi. Tali iniziative devono essere comunque approvate dalla CEI per poter autorizzare l'eventuale esonero dal servizio per gli Idr interessati. Si riporta il testo relativo della CM 21 febbraio 2002, n. 18:

c) Iniziative – senza oneri per l'Amministrazione – per la formazione a livello locale o nazionale.

Tali iniziative sono valide ai fini della formazione in servizio, purché adottate in analogia con i principi, le finalità e le modalità già rappresentate e, in particolare, con quanto rispettivamente indicato alle lettere a) e b).

Al riguardo si rappresenta che:

- le proposte relative alle iniziative di livello locale o nazionale, insieme con una nota della C.E.I. che approva l'iniziativa, in attuazione del punto 4.7 della menzionata Intesa, devono essere rispettivamente inviate, con congruo anticipo, all'Ufficio scolastico regionale o al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- nell'ambito di propria competenza gli Uffici scolastici regionali, non dovendo procedere alla stipula di convenzioni, disporranno i decreti di autorizzazione (trasmettendone, per opportuna conoscenza, copia a questa Direzione generale, Ufficio IV) nonché gli eventuali provvedimenti di esonero dal servizio per il personale docente delle scuole ubicate nel proprio ambito territoriale. Analogamente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disporrà i decreti di autorizzazione delle iniziative a livello nazionale e gli eventuali provvedimenti di esonero.

Dato che ogni scuola deve deliberare il proprio Piano delle attività di aggiornamento e formazione, è bene che gli Idr facciano approvare la propria partecipazione alle iniziative che li interessano, con le modalità stabilite da ciascuna scuola.

Nel caso degli **insegnanti di classe o sezione incaricati dell'Irc** nella scuola primaria e dell'infanzia, essi devono essere informati che la mancata partecipazione a dette iniziative può essere motivo di revoca dell'idoneità all'Irc. Afferma infatti la Deliberazione approvata dalla XXXIV Assemblea Generale della CEI (6-10 maggio 1991):

Per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna o elementare, disponibili a insegnare la religione cattolica:

- La verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivo per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa, che può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni con specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno a parteciparvi a breve scadenza.

Inoltre, gli Idr, di ruolo e non di ruolo, come tutti gli insegnanti, hanno diritto a cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per partecipare ad **attività di formazione con esonero dal servizio**. La partecipazione deve comunque essere approvata dall'autorità scolastica, compatibile con le esigenze di servizio e senza oneri o responsabilità a carico dell'amministrazione scolastica. In nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione dei docenti interessati. Al rientro in sede gli interessati presenteranno la dichiarazione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell'iniziativa.

Per frequentare **corsi universitari o postuniversitari** gli Idr di ruolo e non di ruolo hanno diritto a 150 ore annue di permesso retribuito, oggetto di contrattazione integrativa regionale. I permessi sono accordati entro il limite del 3% dell'organico locale, ma tale limite di solito non si raggiunge.